



COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 162 del Registro del 04/10/2021

Oggetto: RICOGNIZIONE ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE/PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI RACALE ESERCIZIO 2020

L'anno **duemilaventuno**, addì **quattro** del mese di **Ottobre**, alle ore quattordici e venti minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SALSETTI Antonio	X	
2	TASSELLI Maria Anna		X
3	PALUMBO Giulio		X
4	FRANCIOSO Elisabetta	X	
5	MINUTELLO Carlo	X	
6	MANNI Daniele	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Addì: 29/09/2021

Il Responsabile di Posizione
DOTT.SSA ALESSANDRA
RIZZO

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Addì: 29/09/2021

Il Responsabile di Ragioneria

Dott.ssa Alessandra Rizzo

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.

Parere: Favorevole

Data, 29/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessandra Rizzo

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott.ssa Matilde Cazzato.

Il Presidente Dott. Antonio Salsetti, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;

Visto che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011 il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

1. elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Visto che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo; altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato.

Considerato che è competenza della G.M. di approvare l'elenco degli Enti, aziende e società che compongono il "Gruppo di Amministrazione Pubblica", di seguito denominato GAP, propedeutico all'elaborazione del Bilancio Consolidato;

Visto che ai fini della individuazione del perimetro di consolidamento vanno applicate le seguenti regole come indicate nel principio contabile n.4 modificato dal D.M. 11 agosto 2017:

1. gli enti del Gap sono inclusi di diritto nel consolidamento se rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - società in house;
 - società a totale partecipazione da questo Comune;
 - enti partecipati da questo Comune ma titolari di affidamento diretto da parte di altri componenti del Gap;
2. sono escluse di diritto le quote di partecipazione del Comune inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
3. sono esclusi gli enti in procedura concorsuale mentre sono consolidabili gli enti in liquidazione;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti per l'anno 2020 i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Per gli enti che risultano, a seguito del calcolo percentuale, esclusi dal perimetro, va poi effettuata la sommatoria delle anzidette percentuali per ciascun parametro sopra riportato: se essa è per ogni valore inferiore al 10% rispetto alla medesima posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune capogruppo, tutte le società ritenute scarsamente significative possono essere escluse dal consolidamento. In caso la sommatoria per almeno una delle tre voci sia uguale o superiore al 10% rispetto allo stesso parametro del Comune capogruppo, l'ente locale deve inserire nel perimetro uno o più società, in modo che, ripetuta l'operazione della sommatoria, i valori percentuali dei restanti enti esclusi siano al di sotto del 10%. In ogni caso, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Racale, i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2020, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/08/2021 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

VOCE	DATI COMUNE	3% SOGLIA DI IRRILEVANZA
TOTALE DELL'ATTIVO	41.789.713,63	1.253.691,40
PATRIMONIO NETTO	25.259.381,50	757.781,44
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	8.075.502,83	242.265,08

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Racale secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D..Lgs. n. 118/2011 in base al quale emerge che per il Comune di Racale le partecipazioni sono da intendersi le seguenti:

- **Area Sistema di Casarano e Comuni Associati Società Consortile A.R.L. (in liquidazione)** - Capitale Sociale € 50.000,00 - C.F. 03465430753. E' una società Consortile a r.l. costituita nel 1999, con capitale pubblico maggioritario, ai sensi dell'art. 2615-ter del CC e dell'art. 22 comma III lett. e della Legge 142/90. Nel 2005 la società è diventata a totale capitale pubblico. La Società indirizza, in via prioritaria, le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nell'area coincidente con i territori dei Comuni dell'Area Sistema di Casarano e del Salento, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo regionali, provinciali e locali. La Società svolge un ruolo di coordinamento promozionale dei consorziati, di rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle altre istituzioni e di realizzazione di

programmi integrati di sviluppo di livello locale, in attuazione di iniziative poste in essere nell'ambito della programmazione negoziata o di programmi economici e finanziari di ambito locale, regionale, nazionale e comunitario.

Percentuale partecipazione 5,26% del capitale sociale (€ 2.630,00). Per tale fattispecie, si precisa che la stessa non viene comunque inserita nel perimetro di consolidamento perché la partecipazione è da considerarsi irrilevante ai sensi del dlgs 118/2011 poiché il bilancio presenta, per ognuno dei parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici) un'incidenza inferiore al 3% dei parametri del Comune di Racale evidenziati nella tabella suindicata, rilevati dal conto economico-patrimoniale dell'anno 2020 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/08/2021;

• **GAL Serre Salentine** con sede legale in Via Zara 1, 73055 - Racale(LE) - P.IVA: 04246470753. Capitale Sociale € 124.150,00.

Il Gruppo di Azione Locale Serre Salentine è una società a responsabilità limitata, con un capitale sociale misto - a maggioranza privato- formata da 164 soci pubblici e privati nata con l'obiettivo di favorire lo sviluppo locale dell'area rurale delle Serre Salentine. L'Asse IV Leader del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ha affidato al GAL Serre Salentine la programmazione dello sviluppo locale e la gestione delle risorse finanziarie destinate a questo scopo nell'area territoriale comprendente i comuni di: Alezio, Alliste, Casarano, Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Racale, Sannicola, Taviano e Tuglie.

Il GAL Serre Salentine nasce con l'obiettivo di creare stimoli ed opportunità per il territorio di propria competenza, fornire aiuti per la crescita del tessuto economico e sociale, favorire nuove occasioni di sviluppo. In sintesi:

- promuove l'attuazione di strategie di sviluppo di qualità costruite attorno ad uno o più temi prioritari capaci di rendere maggiormente dinamiche le aree rurali, di creare nuove occasioni di occupazione e di avere effetti durevoli;
- contribuisce a generare in ogni territorio rurale dinamiche di sviluppo durature, costruite sulla storia e i fattori competitivi specifici di ogni area;
- favorisce l'attuazione di strategie di sviluppo originali e di qualità, costruite attorno ad uno o più temi prioritari;
- sostiene la realizzazione di azioni integrate e/o complementari con gli obiettivi di sviluppo dei programmi strutturali;
- incentiva l'apertura delle aree rurali verso gli altri paesi europei ed extraeuropei;
- sollecita la diffusione di esperienze, conoscenze e know-how;
- sperimenta soluzioni ai problemi di sviluppo delle aree rurali che possano costituire un esempio per le future politiche dell'Unione Europea.

Percentuale partecipazione 2% del Capitale sociale (€ 2.483,00). Per tale fattispecie, si precisa che la stessa non viene comunque inserita nel perimetro di consolidamento perché la partecipazione è da considerarsi irrilevante ai sensi del dlgs 118/2011 poiché il bilancio presenta, per ognuno dei parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici) un'incidenza inferiore al 3% dei parametri del Comune di Racale evidenziati nella tabella suindicata, rilevati dal conto economico-

patrimoniale dell'anno 2020 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/08/2021;

• **Gruppo d'azione locale Capo di Leuca SCARL** - con sede legale in Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone) cap 73039 Tricase (Le) – P IVA 04818500755. Capitale sociale € 10.000,00.

Il GAL "Capo S. Maria di Leuca" è una società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico-privato. L'obiettivo principale del GAL è la valorizzazione delle risorse di imprenditorialità, storia, cultura e natura presenti nel Salento meridionale terra bagnata dal Mar Jonio e dal Mare Adriatico.

Il Gruppo di Azione Locale del Capo di S. Maria di Leuca si candida ancora una volta ad essere protagonista dello sviluppo del territorio sul quale verrà attuato il nuovo LEADER. Dopo i lusinghieri risultati conseguiti con LEADER (1992-1996), LEADER II (1998-2001) e LEADER PLUS (2003-2008) il GAL vuole continuità alla propria azione in un territorio che comprende diversi Comuni del Capo di Leuca.

I Comuni coinvolti sono Acquarica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Nociglia, Patù, Presicce, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Tiggiano, Tricase, Ugento.

Percentuale partecipazione 0,95 % del capitale sociale (€ 95,00). Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 tale partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1% del capitale della società partecipata;

Si dà altresì atto che la sommatoria delle percentuali dei bilanci delle suddette società, singolarmente considerati irrilevanti, ha per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Ritenuto conseguentemente di precisare che, alla data del 31/12/2020 sulla base della ricognizione sopra riportata e delle condizioni di rilevanza, non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11- bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

• DI APPROVARE, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica precisando che il Comune di Racale ha:

- una partecipazione all'interno dell'**Area Sistema di Casarano e Comuni Associati Società Consortile A.R.L.** pari ad € 2.630,00 (5,26 % del capitale sociale). Per tale fattispecie, la stessa non viene comunque inserita nel perimetro di consolidamento perché la partecipazione è da considerarsi irrilevante ai sensi del dlgs 118/2011 poiché il bilancio presenta, per ognuno dei parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici) un'incidenza inferiore al 3% dei parametri del Comune di Racale evidenziati nella tabella suindicata, rilevati dal conto economico-patrimoniale dell'anno 2020 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/08/2021;

- una partecipazione all'interno del **GAL Serre Salentine** pari ad € 2.483,00 (2% del capitale sociale). La stessa non viene inserita nel perimetro di consolidamento perché la partecipazione è da considerarsi irrilevante ai sensi del d.lgs 118/2011 poiché il bilancio presenta, per ognuno dei parametri totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici un'incidenza inferiore al 3% dei parametri del Comune di Racale rilevati dal conto economico-patrimoniale dell'esercizio 2020;

- una partecipazione all'interno del **Gruppo d'azione locale Capo di Leuca SCARL** pari allo 0,95% del Capitale sociale e che ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 tale partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1% del capitale della società partecipata;

• DI DARE ATTO, sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, verificato altresì che la sommatoria delle percentuali dei bilanci delle suddette società, singolarmente considerati irrilevanti, ha per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal 07/10/2021 al 22/10/2021, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Anna Baglivo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi gg 10 dall'inizio della pubblicazione.
-